

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4419 del 11/08/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 intestata a NAV-SYSTEM S.p.A. per lo stabilimento in cui si svolge attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio sito nel Comune di Cesena, Piazzale Sraffa n. 45, Località Case Castagnoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4625 del 11/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno undici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 intestata a NAV-SYSTEM S.p.A. per lo stabilimento in cui si svolge attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio sito nel Comune di Cesena, Piazzale Sraffa n. 45, Località Case Castagnoli.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta NAV-SYSTEM S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45, e stabilimento nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45 loc. Case Castagnoli - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 54285 – Pratica 3/AUA/2013 del 16/07/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per*

l'esercizio dell'attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio." rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 con Prot. Com.le 85005, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'AUA sopra citata ricomprende,

- all'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni utilizzate nella Relazione Acustica datata 25 agosto 2021.

Considerato che in data 14/06/2026 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. 108389 del 15/06/2026, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (sostituzione di una macchina convogliata alla emissione E13 e di impianto termico civile);

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con PEC del 18/06/2026 prot. n. 111267, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole funzionale all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicato:

- Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera per aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale datato 07/08/2026, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta NAV-SYSTEM S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45, e stabilimento nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45 loc. Case Castagnoli - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 54285 – Pratica 3/AUA/2013 del 16/07/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio.*" rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 con Prot. Com.le 85005, come sopra esposto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Visto il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta NAV-SYSTEM S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45, e stabilimento nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45 loc. Case Castagnoli - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 54285 – Pratica 3/AUA/2013 del 16/07/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 con Prot. Com.le 85005, **come segue**:
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780.
3. **Di stabilire** che il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. **Di trasmettere** la presente determina al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai fini della conseguente notifica all'impresa; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad AUSL, agli uffici interessati del Comune di Cesena e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena

conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ INTRODUZIONE

Ditta	NAV-SYSTEM spa
Impianto	Produzione pannelli isolanti tipo sandwich
Ubicazione	Comune di Cesena (FC), p.le P. Sraffa n. 45

➤ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2318 del 29/10/2013 prot. n. 133780, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 prot. n. 85005, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1890 del 16/06/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2016 prot. n. 26346;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4008 del 27/08/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/09/2020 prot. n. 35106;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5376 del 28/10/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/11/2021 prot. n. 40939.

In data 14/06/2026, acquisita al protocollo n. 108389 del 15/06/2026, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente che, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito indicato:

- modifica delle emissioni E13, attualmente proveniente dalle aspirazioni poste su una macchina taglia pannelli e su una sezionatrice verticale manuale (pantografo) fuori linea, mediante inserimento di una nuova macchina taglia pannelli in sostituzione della sezionatrice verticale manuale (pantografo);
- l'emissione E13 così modificata manterrà le stesse caratteristiche autorizzate (portata, durata, altezza, impianto di abbattimento)
- è prevista inoltre la sostituzione di due caldaie uso civile (kW 90 ciascuna, a metano), attualmente collegate alla emissione E11, con una nuova caldaia RIELLO (34 kW, a metano), da collegare al medesimo camino E11.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni autorizzate.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come di seguito riportato.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 - TRATTAMENTO CORONA (LINEA 1)

EMISSIONE E7 - TRATTAMENTO CORONA (LINEA 2)

Impianto di abbattimento: catalitico

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

EMISSIONI E2 - CABINA POMPA PENTANO 9010 (LINEA 1)

EMISSIONI E8 - CABINA POMPA PENTANO 9010 (LINEA 2)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E3 - SCHIUMATURA (LINEA 1)

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc
Ammine	5	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – TAGLIO FRESATURA PANNELLI (LINEA 1)

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro tessuto

Portata massima	6.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	500	mg/Nmc

EMISSIONE E9 - SCHIUMATURA O COLLATURA PANNELLI LANA MINERALE (LINEA 2)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc
Ammine	5	mg/Nmc

EMISSIONE E10 - TAGLIO PANNELLI (LINEA 2)

Impianto di abbattimento: filtro maniche

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	500	mg/Nmc

EMISSIONE E12 - TAGLIO LAMELLE - TAGLIO TRAPEZI - FRESATURA (LINEA 2)

Impianto di abbattimento: filtro maniche

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	500	mg/Nmc

EMISSIONE E13 - N. 2 MACCHINE TAGLIA PANNELLI FUORI LINEA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	500	mg/Nmc

EMISSIONE E4 - CENTRALE TERMICA (744 kW, a metano)

Emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350 mg/Nmc

EMISSIONE E6 - LABORATORIO QUALITA', RICERCA E SVILUPPO (CAPPA)

Emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E11 - CALDAIA RIELLO (34 kW, a metano)

Emissione relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più

gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E13**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E13** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente

punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

4. **Alla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E13** dovrà essere effettuato almeno **un monitoraggio**, effettuato possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E7, E8, E9, E10, E12 ed E13** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro di cui alla successiva lettera D. punto 3. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Relativamente alla **emissione E3 SCHIUMATURA (LINEA 1)**:

- a. Dovrà essere inserito un sistema di controllo e registrazione dei periodi di attività/fermo dell'impianto di aspirazione localizzato nella zona di schiumatura. Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati nell'arco dell'anno solare. A tale strumentazione di controllo, a partire dalla data di messa a regime del punto di emissione E3, dovranno essere apposti dei sigilli da parte di ARPAE che potranno essere rimossi solo ed esclusivamente da ARPAE e/o previa autorizzazione specifica dell'Autorità di controllo.
 - b. Ai fini di valutare il grado di assorbimento dei carboni, dovrà essere eseguito con **cadenza semestrale, nei mesi di maggio e novembre**, il campionamento del carbone attivo per la determinazione dei seguenti parametri:
 - densità apparente (kg/mc);
 - indice di iodio (mg/g).
 Tali dati dovranno essere riportati sul **registro** di cui al successivo punto 3.
 - c. I carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso superiore al 12% del loro peso iniziale; la sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture d'acquisto, deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 3.
2. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E3, E5, E7, E10, E12 e E13** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 3.
 3. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b. dovrà essere annotato quanto richiesto al precedente punto 1. lettere b) e c) relativamente alla **emissione E3**;
 - c. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E3, E5, E7, E10, E12 e E13**, così come richiesto al precedente punto 2.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

- Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
 - I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
 - L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
 - L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
 - Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
 - Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione

contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella,

possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. n. 108389 del 15/06/2026, denominata “*ALLEGATO 5B: Planimetria impianti con specifica denominazione installazioni/macchine (Mn) e punti di emissione (En)*”, a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.